



Benefici fiscali e modalità di donazione

L'Archivio diaristico è una fondazione riconosciuta (D.M. 7/6/2000 - Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali G.U. del 24.07.2000 n. 171), il cui patrimonio documentario è nel Codice dei Beni culturali di cui al decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004. La fondazione è un'istituzione culturale che riceve contributi statali in base alla Legge 17 ottobre 1996, n. 534.

È anche una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/97) iscritta nel Registro delle Onlus (n.7 del 13.04.2004 Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana). Pertanto tutte le donazioni a favore dell'Archivio diaristico nazionale sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti di seguito riportati, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, carte di credito, assegni circolari o bancari intestati a Fondazione Archivio diaristico nazionale - onlus.

Puoi effettuare una donazione a sostegno della nostra attività nei seguenti modi:

C/C postale

c/c 11168523 intestato a Fondazione Archivio Diaristico Nazionale-onlus

Bonifico bancario

Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo - IT82R0834571570000000000279

Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT95D0103071570000000361494

Bancoposta - IBAN IT38Y0760114100000011168523

Assegno

Emetti un assegno intestato a Fondazione Archivio Diaristico Nazionale-onlus

Donazione online

alla pagina: <http://www.archiviodiari.it/donazioni.html>

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore della **Fondazione Archivio diaristico nazionale** sono deducibili o detraibili come di seguito evidenziato.

Per le **persone fisiche** (privati cittadini, imprese individuali, liberi professionisti) è possibile:

- dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni - *liberalità in denaro o in natura* - a favore delle ONLUS o delle fondazioni riconosciute *aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 l'anno (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005)
- detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065,83 (art. 15 comma 1 lettera i-bis D.P.R. 917/86)

Per le **persone giuridiche** (società, enti, associazioni, fondazioni) è possibile:

- dedurre dal reddito d'impresa l'intero ammontare delle erogazioni effettuate a favore di fondazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e programmi nel settore dei beni culturali, purché siano *soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534*, di cui all'art. 1 lettera e del D.M. 3 ottobre 2002. I soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali, per ottenere i benefici fiscali previsti della legge sono tenuti obbligatoriamente alla comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate (art. 100 comma 2, lettera m del D.P.R. 917/86)
- dedurre dal reddito d'impresa complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)
- dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100 comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86)

Per gli **enti non commerciali NON titolari di reddito di impresa** è possibile:

- detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065,83 (art. 15 comma 1 lettera i-bis D.P.R. 917/86)

L'Archivio rilascia ricevuta delle donazioni ma è bene sapere che per usufruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge è necessario conservare la relativa attestazione di donazione: ricevuta del bollettino postale, note contabili o estratto conto della banca che attesta il bonifico effettuato, estratto conto della carta di credito. Tali documenti, anche in assenza della ricevuta dell'Archivio, sono a tutti gli effetti validi a fini fiscali per la certificazione della donazione.

documento aggiornato il 01/04/2011

Fondazione Archivio diaristico nazionale - Onlus
Sede legale: Piazza Plinio Pellegriani, 1
Sede operativa: Piazza Amintore Fanfani, 14
52036 Pieve Santo Stefano (Arezzo)
Tel: 0575.797730 0575.797731
Fax: 0575.799810
adn@archiviodiari.it
<http://www.archiviodiari.it/donazioni.html>